



Città di Seriate



**IMPOSTA UNICA COMUNALE
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA COMPONENTE TRIBUTO COMUNALE
PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)**

**COMUNE DI SERIATE
(PROVINCIA DI BERGAMO)**

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 33 del 28 luglio 2014.
Modificato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 17 del 30 marzo 2015:
abrogazione commi 1 e 2 dell'articolo 2 e approvazione del nuovo comma 1
dell'articolo 2. (In vigore dall'1 gennaio 2015).

INDICE

Art. 1. Oggetto del Regolamento

Art. 2. Soggetto attivo

Art. 3. Presupposto impositivo

Art. 4. Soggetti passivi

Art. 5. Base imponibile ed aliquote

Art. 6. Detrazione per abitazione principale

Art. 7. Dichiarazione

Art. 8. Versamenti

Art. 9. Rimborsi e compensazione

Art. 10. Dilazione di pagamento degli avvisi di accertamento

Art. 11. Riscossione coattiva

Art. 12. Entrata in vigore del regolamento

ART.1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare¹, disciplina l'imposta unica comunale (IUC)² limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI)³.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART.2 SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

ART.3 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Il presupposto impositivo si verifica con il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati ed aree fabbricabili, così come definite ai fini dell'imposta municipale propria (IMU), a qualsiasi uso adibiti, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.
2. È assoggettata ad imposizione anche l'abitazione principale, così come definita ai fini dell'IMU.

ART.4 SOGGETTI PASSIVI

1. Il soggetto passivo è il possessore o il detentore di fabbricati ed aree fabbricabili, di cui all'articolo 3.
2. Nel caso in cui l'immobile è occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, a condizione che l'occupante non faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore.
3. L'occupante versa la TASI nella misura, compresa tra il 10 e il 30 per cento, del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La percentuale dovuta dall'occupante è fissata dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione delle aliquote. La restante parte è dovuta dal possessore.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
5. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.
6. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

¹ Articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446.

² legge 27 dicembre 2013, n. 147 art. 1 comma 639.

³ legge 27 dicembre 2013, n. 147 art. 1 commi dal 669 al 683.

ART.5 BASE IMPONIBILE ED ALIQUOTE

1. La base imponibile è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU⁴.
2. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera può essere previsto l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.
3. Con la delibera di cui al comma 2, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

ART. 6 DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Con la delibera di cui all'articolo 5 il Consiglio Comunale può riconoscere una detrazione per abitazione principale, stabilendo l'ammontare e le modalità di applicazione, anche differenziando l'importo in ragione della situazione reddituale della famiglia anagrafica del soggetto passivo e dell'ammontare della rendita, ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti.

ART. 7 DICHIARAZIONE

1. I soggetti individuati all'articolo 4 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, con modello messo a disposizione dal Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati ed aree assoggettabili al tributo, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate.

ART. 8 VERSAMENTI

1. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l'anno in corso in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno, pari all'importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Per l'anno 2014, la rata di acconto è versata con riferimento alle aliquote e detrazioni deliberate per l'anno.
2. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
3. **Non si procede al versamento della tributo qualora l'importo dovuto non sia superiore ad euro 5,00.** Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto o saldo.
4. La Giunta Comunale, con propria deliberazione, può stabilire, per situazioni particolari, differimento dei termini per i versamenti.

⁴ Articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214

ART.9 RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Le somme da rimborsare possono su richiesta del contribuente, avanzata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di TASI. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori o uguali a 5,00 euro.

ART.10 DILAZIONE DI PAGAMENTO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO

1. Il contribuente può richiedere, con apposita istanza, un pagamento rateale degli avvisi di accertamento con un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, elevabile a 12 rate se le somme dovute superano €.50.000,00. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà.
2. Competente all'esame dell'istanza è il funzionario responsabile e, qualora non ricorrano gravi motivi, l'istanza è accolta e, sulle somme dovute a titolo di imposta rateizzate, si applicherà un interesse moratorio ragguagliato al vigente tasso legale
3. L'ufficio, qualora le somme rateizzate superino l'importo di € 13.000,00, richiede adeguata garanzia fideiussoria ipotecaria, bancaria o equipollente.

ART.11 RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 90 giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, mediante ruolo coattivo⁵ o ingiunzione fiscale⁶

ART.12 ENTRATA IN VIGORE

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.

⁵ Decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973 n. 602

⁶ Regio decreto 14 aprile 1910 n. 639